

**DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO UE-REGNO UNITO PER  
LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE REGOLE DI ORIGINE****del 17 ottobre 2022****relativa alla procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra [2022/2064]**

IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE REGOLE DI ORIGINE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, relativo all'istituzione di una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine («comitato») può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, quando l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale dopo aver ricevuto il parere della parte esportatrice a conferma del carattere originario dei prodotti, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica; tali consultazioni possono essere condotte secondo la procedura stabilita dal comitato.
- (4) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, deve essere stabilita una procedura per le consultazioni per facilitare un accordo tra le parti in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a fronte del parere della parte esportatrice che conferma il carattere originario del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, si svolgono conformemente alla procedura di consultazione che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

